



## **BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNAATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA**

Vista la legge regionale 16/12/2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative” e ss.mm.ii.;

Vista L.R. n. 49 del 27/12/2018 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16/12/2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative” e alla L.R. 27/12/2006, n. 22 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16/12/2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”;

Vista la L.R. 16 del 15 luglio 2021 “Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”);

Vista la L.R. 24 del 13 dicembre 2023 “Ulteriori disposizioni di adeguamento della legislazione regionale”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 492 del 07/04/2008;

Visto Decreto del Dirigente Sett. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia Residenziale Pubblica n. 1 del 16/01/2026;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 27/11/25 “Criteri e modalità per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata. Approvazione nuovo Regolamento.”;

### **RENDE NOTO**

che dal **19/02/2026** al **08/04/2026** sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel Comune di Monteprandone.

#### **Art. 1 – REQUISITI PER L’ACCESSO**

L’aspirante assegnatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

**a)** essere cittadino italiano o di un Paese appartenente all’Unione europea ovvero cittadino di Paesi che non aderiscono all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;

**b)** avere la residenza oppure prestare attività lavorativa nel Comune di Monteprandone;

**c)** non essere titolare di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili.

Nell’ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento



dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente.

Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della abitazione coniugale.

Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinque L.R. 36/2005 e ss.mm.ii.

**d)** avere un reddito del nucleo familiare, percepito nell'anno d'imposta 2024 (ISEE 2026), calcolato secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite di cui al Decreto del Dirigente Sett. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia Residenziale Pubblica n. 1 del 16/01/2026, stabilito in € 14.044,00.

Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie mono-parentali, ovvero pari ad € 16.852,80.

In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, il richiedente, per l'attribuzione del punteggio riconosciuto ai sensi della lettera a), punto 1), dell'Allegato A L.R. 22 del 2006, è tenuto a presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare, come previsto dall'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 492 del 07.04.2008, che sarà valutata dalla Commissione preposta.

Ai fini della verifica del requisito ISEE, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono altresì presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale.

La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza;

**e)** non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

**e bis)** non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. Il requisito di cui alla lettera e bis) non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.



Anche i soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alla lettera b). Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d), il richiedente presenta l'ISEE simulato utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS. Tale ISEE simulato ha valore di auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/200.

I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva, come previsto dal Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e), anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite massimo di cui alla lettera d), fino ad un valore pari a 2,5 volte tale limite, come previsto al comma 3 dell'articolo 20-quater della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii

## **Art. 2 – TEMPI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di ammissione al bando, in regola con la normativa sul bollo, deve essere presentata **dal 19 febbraio 2026 al 8 aprile 2026**, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto, in distribuzione gratuita c/o gli uffici servizi sociali nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 oltre a martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17.30 e disponibile anche sul sito istituzionale del Comune di Monteprandone, alla sezione "Notizie". Per i cittadini italiani **residenti all'estero il suddetto termine è entro e non oltre il 23 aprile 2026**.

Il modello assume forma e contenuto di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

La domanda, e le relative dichiarazioni sostitutive di notorietà, dovranno essere compilate in ogni parte in modo tale da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti e i punteggi richiesti.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:

- a mano, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune, negli orari di apertura al pubblico;
- spedita con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale, per la verifica del termine di presentazione (farà fede il timbro postale di spedizione);
- inviata con propria posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del Comune: [comune.monteprandone@emarche.it](mailto:comune.monteprandone@emarche.it) (**NO formato JPEG – Foto**)
- inviata con posta elettronica ordinaria (PEO) all'indirizzo [protocollo@comune.monteprandone.ap.it](mailto:protocollo@comune.monteprandone.ap.it) (**NO formato JPEG – Foto**)

La mancata sottoscrizione della domanda ovvero le domande trasmesse da indirizzi PEC non appartenenti ai soggetti richiedenti comporterà l'esclusione della stessa

## **Art. 3- ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

L'Istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si attribuiscono i punteggi sulla base della documentazione prodotta.

Il concorrente, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune, dovrà dichiarare nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, barrando le relative caselle, che sussistono a suo favore e/o dei componenti il nucleo familiare, i requisiti di accesso.

Per ottenere i punteggi il richiedente dovrà barrare sul modulo di domanda la relativa casella ed allegare l'eventuale documento comprovante il diritto di avere il punteggio richiesto.



A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancante nella domanda fissando un termine perentorio, per la loro presentazione, di 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata A.R.

**LE CASELLE NON BARRATE NON POTRANNO ESSERE CORRETTE DOPO LA SCADENZA DEL BANDO E COMPORTERANNO LA NON ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO.**

I requisiti soggettivi e le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda e, comunque, non oltre la data di scadenza dell'avviso pubblico.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

- a) per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione della domanda;
- b) per gli altri casi, la mancata attribuzione del punteggio.

#### **Art. 4 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

Per la formazione delle graduatorie il Comune si avvale di apposita Commissione, di cui all'art 14 del Regolamento comunale, nominata in ATS 21.

I punteggi saranno assegnati come previsto dall'art. 15 del citato regolamento comunale.

La Commissione, nella formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio, darà precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine, come previsto dall'art. 17 del citato regolamento comunale, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- ✓ alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui all'allegato A, lettera b), condizioni oggettive, punto 5), della L.R. n. 22/2006, come modificata dalla L.R. n. 49/2018;
- ✓ alloggio improprio;
- ✓ alloggio procurato a titolo precario;
- ✓ alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- ✓ presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
- ✓ presenza di minori nel nucleo familiare.

In caso di ulteriore parità è data precedenza alle famiglie con valore ISEE più basso.

In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

La graduatoria provvisoria, nonché quella definitiva, formate dalla Commissione, saranno approvate con determinazione dirigenziale pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune.

I nominativi saranno sostituiti dal numero di protocollo assegnato a ciascuna domanda, pertanto **SI INVITANO I RICHIEDENTI A CONSERVARE IL NUMERO DI PROTOCOLLO ASSEGNATO ALLA DOMANDA.**

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria sarà data massima diffusione, anche attraverso comunicati stampa e pubblicazione sul sito del comune, allo scopo di consentire la presentazione, nel termine non superiore a gg. 15 (quindici) dalla pubblicazione, di eventuali osservazioni o quant'altro ritenuto utile per la formazione della graduatoria definitiva.

Al fine di ridurre i costi della spesa pubblica, sarà inviata raccomandata/PEC, con specifica informativa sulle motivazioni, **esclusivamente** a coloro che sono stati esclusi dalla graduatoria.

**A coloro che hanno chiesto punteggi difformi rispetto a quelli assegnati dalla Commissione e comunque a tutti gli altri richiedenti non sarà inviata alcuna comunicazione. Pertanto, si invitano i richiedenti a verificare la propria posizione al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria, al fine di presentare eventuali osservazioni al punteggio ottenuto entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla suddetta pubblicazione.**

Dopo aver esaminato le osservazioni e contro-deduzioni pervenute, acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio richiesto, la Commissione procede alla formazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.



La graduatoria, così approvata costituisce provvedimento definitivo e verrà pubblicata all'Albo pretorio online e sul sito e portali web del Comune.

Dell'avvenuta pubblicazione verrà data massima diffusione, anche attraverso comunicati stampa.

La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio online, trascorsi i quali decade automaticamente.

#### **Art. 5 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE SPECIALI**

Ai sensi dell'articolo 20 quinquies, comma 2 lettera g) della L.R. 36/2005 sono previste riserve annuali di alloggi pari a 1/4 degli alloggi disponibili per le seguenti categorie sociali:

- 1) i soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- 2) i nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico;
- 3) i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età non superiore a trentacinque anni alla data di pubblicazione del bando;
- 4) i soggetti riconosciuti vittime dei reati di violenza domestica nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Nell'ipotesi di assenza di domande di assegnazione provenienti da tali riserve obbligatorie, i relativi alloggi rientrano nella disponibilità ordinaria della graduatoria generale comunale.

#### **Art. 6 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento comunale, prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti di cui all'art. 1 del presente bando, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio di cui alla lettera b), numeri 1,2 e 3, dell'allegato A della L.R. n. 22/2006 come modificata dalla L.R. n. 49/2018.

La perdita dei requisiti e il mutamento della condizione abitativa sono contestati dal Comune con lettera raccomandata o PEC. L'interessato entro 10 giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione sarà quindi trasmessa alla Commissione che deciderà in via definitiva nei successivi 15 giorni.

L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla relativa graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi disponibili al momento della convocazione, della composizione e consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, così come previsto dall'art. 2, comma 2, della L.R. n. 36/2005, come modificata dalla L.R. n. 49/2018.

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione. A tal fine il Comune invia all'ERAP Marche il provvedimento di assegnazione entro dieci giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla sottoscrizione del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

Il concorrente convocato per l'assegnazione di un alloggio può accettare anche un alloggio di superficie inferiore ai limiti minimi stabiliti dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e ss.mm.ii., previa dichiarazione scritta.

L'aspirante assegnatario è tenuto ad esercitare il diritto di scelta dell'alloggio entro e non oltre 5 giorni dalla convocazione, decorso inutilmente tale termine l'interessato decade dal diritto all'assegnazione.



Il concorrente convocato per l'assegnazione può accettare anche un alloggio di superficie inferiore ai limiti minimi stabiliti dal comma 2° dell'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e s.m.i., previa dichiarazione scritta.

L'aspirante assegnatario è tenuto ad esercitare il diritto di scelta dell'alloggio entro e non oltre 5 giorni dalla convocazione, decorso inutilmente tale termine l'interessato decade dal diritto all'assegnazione.

#### **ART. 7 - CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata viene determinato dall'Erap Marche – Presidio di Ascoli Piceno, secondo quanto previsto dall'art. 20 quaterdecies della L.R. n. 36/2005 e successive integrazioni e modificazioni.

#### **ART. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI**

L'Ufficio comunale competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, procederà a effettuare idonei controlli, anche a campione ovvero qualora si venga a conoscenza di elementi che facciano desumere la non veridicità delle dichiarazioni espresse.

Qualora vengano accertate false dichiarazioni ovvero la presentazione di falsa documentazione, ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, si darà luogo all'esclusione della domanda ovvero alla decadenza degli eventuali benefici conseguiti.

I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (Ue) 2016/679, nonché del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. Spettano agli interessati i diritti di cui agli artt. 15-22 del citato Regolamento (Ue) 2016/679.”

Per ogni ulteriore informazione e per ritirare i modelli di domanda ci si può rivolgere all'Ufficio Servizi Sociali (tel. 0735/710935 – 710941- 710825) nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 13,00; martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,00.

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche si rende noto che Responsabile del procedimento è il Dott. Alberto Croci, Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali.

Dalla civica residenza, 19/02/2026

Il Responsabile del 1<sup>o</sup> Settore  
Il Segretario Generale  
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli